



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
**Capitaneria di Porto – Guardia Costiera**  
**Rimini**

Via Destra del Porto nr. 149 – 47921 – Rimini (RN) - Tel. 0541-50211 – Fax 0541-54373  
 e.mail: [cp-rimini@pec.mit.gov.it](mailto:cp-rimini@pec.mit.gov.it) – [www.guardiacostiera.gov.it/rimini](http://www.guardiacostiera.gov.it/rimini)

**ORDINANZA N° 38/2018**

Località: **Bellaria I.M. (RN)** - Date: **come da programma allegato**  
 Organizzatore: **Circolo Velico Rio Pircio A.S.D.**  
 Recapito telefonico: // – cell. **335-450207** e.mail: [info@circolo-velico.com](mailto:info@circolo-velico.com)

**Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Rimini:**

- VISTA:** l'istanza pervenuta in data **10/05/2018** prot. n°8831, da parte del **Sig. Mauro RINALDI**, in qualità di **presidente del Circolo Velico Rio Pircio A.S.D.**, con sede a **Bellaria I.M. (RN)** in via **Pinzon n.227**, con la quale chiede l'emissione di apposita Ordinanza che disciplini lo svolgimento di alcune **regate veliche**;
- VISTA:** l'Autorizzazione pervenuta in data **27/05/2018**, con la quale il **Comune di Bellaria I.M.** autorizza il "**Circolo Velico Rio Pircio A.S.D.**" ai soli fini demaniali marittimi, allo svolgimento delle manifestazioni veliche;
- VISTA:** la propria Ordinanza n.20/2017 del 28/04/2017 "*Disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Rimini*";
- VISTA:** la propria Ordinanza n.11/2009 del 02/04/2009 "*Regolamento sulla disciplina del diporto nautico nell'ambito del Circondario Marittimo di Rimini*";
- VISTA:** L'Ordinanza balneare n. 1/2018 della Regione Emilia Romagna;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n°171, "*Codice della nautica da diporto*";
- VISTO:** il Decreto Legislativo 29 luglio 2008 n°146, "*Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto*";
- VISTA:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 1972), resa esecutiva con Legge n°1085 del 21 dicembre 1977;
- RITENUTO:** necessario prevenire potenziali pericoli per la sicurezza della navigazione e garantire al tempo stesso la salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI:** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima).

**RENDE NOTO**

che **dalle ore 10.00 alle ore 19.00 nei giorni come da calendario che segue**, si svolgeranno le manifestazioni veliche, organizzate dal "**Circolo Velico Rio Pircio A.S.D.**" di **Bellaria I.M.**. Le predette manifestazioni si terranno all'interno di un campo di gara circolare avente diametro massimo di **0.6 NM (miglio nautico)** ed il cui centro è individuato nel punto avente le seguenti coordinate geografiche: (Datum WGS 84):

Punto	Latitudine	Longitudine
<b>A</b>	<b>44°08'28"N</b>	<b>012°29'50"E</b>

**CALENDARIO REGATE/MANIFESTAZIONI VELICHE:**

- 09 - 10 - giu** REGATA TROFEO CITTA' DI BELLARIA I.M.  
**15 - lug** REGATA "470...issima I° TAPPA  
**29 - lug** REGATA "470...issima II° TAPPA  
**05 - ago** VELEGGIATA OPEN DAY  
**19 - ago** REGATA RIO PIRCIO CUP

**Art. 1 – Interdizione dello specchio acqueo**

Nei giorni ed orari di cui al "Rende Noto", nella zona di mare (campo di regata) interessata dalla manifestazione velica, **è vietata** la navigazione, l'ancoraggio, la pesca e la sosta, nonché qualsiasi altra attività di superficie e subacquea connessa ai pubblici usi del mare.

Tale divieto non si applica:

- alle unità navali partecipanti alla regata velica, ed a quelle in servizio di assistenza facenti capo all'organizzatore della manifestazione;
- alle unità navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e di soccorso in genere, impegnate nello svolgimento di attività istituzionali.

**Art. 2 – Obblighi a carico dell'organizzatore delle Manifestazioni Veliche**

Il "Circolo Velico Rio Pircio A.S.D.", organizzatore delle manifestazioni veliche dovrà:

- Seguire dettagliatamente tutte le fasi delle regate veliche e comunicare via radio o altro mezzo, a questa Capitaneria di porto, l'inizio ed il termine della stessa, nonché l'eventuale sospensione;
- Comunicare a questa Capitaneria di porto, prima della partenza, il numero esatto di persone/unità navali partecipanti alla manifestazione velica;
- Controllare preventivamente la situazione meteorologica prevista per i giorni delle regate veliche e seguirne l'evolversi, provvedendo ad annullare o a sospendere tempestivamente le stesse in caso di condimeteo avverse;
- Rimuovere al termine della regata, le eventuali boe posizionate temporaneamente in mare;
- Munirsi preventivamente di ogni altro provvedimento o autorizzazione di competenza di altra Amministrazione, previsto dalle vigenti normative in materia;
- Impartire ai mezzi navali impiegati nel servizio di assistenza l'obbligo di mantenere idoneo contatto radio VHF o con ogni utile mezzo consentito con le unità regatanti e con la Sala Operativa di questa Capitaneria di porto.

La Capitaneria di porto di Rimini è da ritenersi **manlevata** da qualsivoglia responsabilità in caso di eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose a seguito dell'effettuazione della manifestazione velica.

**Art. 3 – Condotta della navigazione in prossimità della zona di mare interessata dalla Manifestazione Velica**

Tutte le unità navali in navigazione in prossimità dei campi di regata di cui al "Rende Noto", dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 0,30 NM (circa 500 mt.) dagli stessi, procedendo alla minima velocità di governo, prestando massima attenzione alla navigazione e ascolto radio sul CH 16 VHF/FM.

**Art. 4 – Disposizioni finali e sanzioni**

La predetta Ordinanza potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Autorità marittima sia per motivi di sicurezza che per motivi di pubblico interesse.

I contravventori alla presente Ordinanza:

- se alla condotta di un'unità da diporto, incorreranno nell'illecito amministrativo di cui all'art.53 Decreto Legislativo n°171 del 18 luglio 2005 (Codice della nautica da diporto);
- negli altri casi, si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave reato.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale "**www.guardiacostiera.gov.it/rimini**", nonché con l'opportuna diffusione tramite mail agli enti interessati a vario titolo.

Rimini, 06/06/2018

Pubblicato in data 06/06/2018 mediante inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Rimini, consultabile alla pagina web:  
**www.guardiacostiera.gov.it/rimini**

IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Fabio DI CECCO

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 07/03/2003, n°82 e ss.mm.ii.



